



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

COMUNE CAPOFILA DELLA COMUNITÀ DELL'ATO DI REGGIO CALABRIA

**CENTRALE DI COMMITTENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE CALABRIA**

ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO. 4 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO IN IMPIANTI EXTRAREGIONALI MUNITI DI AIA (FRONTALIERI O EXTRAFRONTALIERI), DEI RIFIUTI CER 19.05.03 E 19.12.12 PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI REGGIO CALABRIA, A SERVIZIO DEI COMUNI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI REGGIO CALABRIA.

LOTTO 1 – CIG 7859624EE4

LOTTO 2 – CIG 7859634727

DISCIPLINARE DI GARA

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
3.	SOPRALLUOGO PRELIMINARE FACOLTATIVO	5
4.	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	5
5.	OGGETTO DELL'APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI – IMPORTO DEL SERVIZIO – COPERTURA FINANZIARIA	6
6.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI – IMPORTO.....	90
7.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
8.	REQUISITI GENERALI.....	12
9.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
9.1	Requisiti di idoneità professionale.....	13
9.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	15
9.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	16
9.4	Requisiti di capacità di gestione ambientale.....	16
10.	AVVALIMENTO.....	17
11.	SUBAPPALTO	18
12.	GARANZIA PROVVISORIA	18
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
14.	LA PIATTAFORMA SISGAP	21
14.1	IL SISTEMA SISGAP	21
14.2	LA REGISTRAZIONE IN SISGAP.....	23
14.3	PREDISPOSIZIONE OFFERTA DI GARA ATTRAVERSO SISGAP.....	23
14.4	DOTAZIONE INFORMATICA PER USARE SISGAP	24
14.5	FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	24
15.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	25
16.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
17.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
17.1	Domanda di partecipazione.....	28
17.2	Documento di gara unico europeo	28
17.3	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
17.4	IMPOSTA DI BOLLO	31
17.5	GARANZIA PROVVISORIA	32
17.6	RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	32
17.7	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	32
18.	OFFERTA TECNICA.....	33
19.	OFFERTA ECONOMICA	34
19.1	NOTE FINALI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA IN PIATTAFORMA SISGAP.....	35
20.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
20.1	Criteri di valutazione	36
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	39
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	39
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	40
25.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.... ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.	
25.1	<u>Aggiudicazione</u>	41
25.2	Stipula dell'accordo quadro.....	42
25.3	Indicazioni per l'attivazione dell'accordo quadro, la stipula e l'esecuzione dei contratti specifici d'appalto.....	43
26.	ULTERIORI INFORMAZIONI.....	44
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44

1. PREMESSE

Con determinazione del Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO RC, Reg. Settore n. 75/I del 01.04.2019 (Reg. gen. n. 1051 del 24.04.2019), per le motivazioni in essa espresse, la Città di Reggio Calabria, quale comune capofila della Comunità d'ambito di RC, ha deciso di affidare, attraverso la forma dell'accordo quadro con più operatori economici, il servizio di trasporto e trattamento in impianti extraregionali muniti di AIA, dei rifiuti CER 19.05.03 e 19.12.12 prodotti dall'impianto pubblico di Reggio Calabria posto in località Sambatello, a servizio dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria (ATO 5 RC), secondo le modalità contenute nei documenti di gara.

I rifiuti oggetto della gara derivano dalle linee di trattamento del rifiuto urbano conferito nel predetto impianto dai Comuni calabresi, secondo un classico processo di produzione degli impianti di trattamento meccanico-biologico. L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 c. 4 lett. a del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti (nel prosieguo Codice), sarà svolto senza riapertura del confronto competitivo, essendo contenuti negli atti di gara tutti i termini e le condizioni che disciplinano la prestazione dei servizi in oggetto.

Con la medesima determinazione dirigenziale, è stato stabilito che la selezione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 4 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali successivamente stipulare appositi contratti d'appalto sulla base delle effettive necessità di trasporto e smaltimento di scarti dell'impianto TMB di Reggio Calabria..

La predetta determinazione dirigenziale ha altresì stabilito di procedere all'indizione di una gara comunitaria suddivisa in n. 2 lotti funzionali, uno per ciascuna tipologia di CER dei rifiuti prodotti in ambito ATO, a sua volta distinto in servizi di trasporto e di smaltimento, onde consentire la presentazione di offerte anche per quantitativi inferiori a quelli complessivamente richiesti, in proporzione dei quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara.

La gara sarà esperita con modalità telematica attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato "SISGAP", a cui si accede dal profilo della centrale di Committenza (Regione Calabria).

Le modalità tecniche per l'utilizzo di SISGAP sono contenute sinteticamente nel presente disciplinare e sono dettagliate nel Manuale di procedura SISGAP "Manuale Generale Fornitore", disponibile sul profilo della Stazione Unica Appaltante regionale, nella sezione 'Piattaforma SISGAP', ove sono descritte, in particolare, le funzioni di registrazione e utilizzo della piattaforma.

Il Responsabile della procedura di gara, è l'ing. Vincenzo De Matteis, funzionario del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, la cui mail è vincenzo.dematteis@regione.calabria.it, tel. 0961 853632

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: www.regione.calabria.it, sezione Bandi e avvisi di gara e sul sito del Dipartimento Ambiente.

Le amministrazioni coinvolte nell'espletamento della presente procedura di gara in oggetto sono indicate nella tabella che segue:

CENTRALE DI COMMITTENZA
Regione Calabria - Dipartimento Ambiente - Settore Rifiuti
Cittadella Regionale Località Germaneto CZ 88100 CATANZARO
pec: rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
Mail: vincenzo.dematteis@regione.calabria.it ,
Telefono: 0961- 853632

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende sia gli elaborati tecnici del servizio che la documentazione regolante la procedura di aggiudicazione.

Nello specifico, gli elaborati tecnici del servizio sono i seguenti:

1. Relazione tecnico illustrativa e quadro economico di spesa;
2. Analisi dei prezzi unitari e stima dei costi della manodopera per il trattamento (Lotti 1,2)
3. Analisi dei prezzi unitari e stima dei costi della manodopera per il trasporto (Lotti 1 e 2);
4. Computo metrico estimativo (Lotti 1,2);
5. Capitolato Speciale d'Appalto;
6. Schema di contratto.

La disciplina di gara è regolata dalla seguente documentazione:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e suoi allegati quali:
 - Modello 1 domanda di partecipazione alla gara e autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000;
 - Modello 2 DGUE (Documento di gara unico europeo) in modalità elettronica firmato digitalmente;
 - Modello 3 modello Autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 che non sussistono motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
 - Modello 4 atto d'impegno;
 - Modello 5 attestato di sopralluogo;
 - Modello 6 modello di offerta economica;
 - Modello 7 informativa privacy;
 - Patto di integrità/protocollo di legalità approvato con D.G.R. n. 261 del 20.06.2017 da sottoscrivere quale integrale accettazione.

La documentazione di gara è disponibile sul profilo della centrale di committenza sul sito internet:

<http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11/subsite/bandieavvisidigara/index.cfm>

Per supporto all'uso del Sistema SISGAP, i concorrenti potranno: consultare i Manuali disponibili dal profilo:

<http://www.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/> sezione PIATTAFORMA SISGAP, link Manuali e Tutorial ovvero contattare l'Help Desk al numero: 800 89 39 14 (per chiamate da numero urbano o extraurbano) o al numero 0291791142 (per chiamate da numero mobile ed estero).

2.1. CHIARIMENTI

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it entro e non oltre 10 giorni precedenti la data fissata per la presentazione dell'offerta.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute fuori tempo utile oppure generiche oppure non pertinenti oppure caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. La centrale di committenza pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11/subsite/bandieavvisidigara/index.cfm>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tale indirizzo dovrà coincidere con quello indicato in fase di registrazione alla piattaforma SISGAP.

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità al medesimo articolo, nonché al *Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli operatori economici.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Reggio Calabria capofila ATO RC via PEC rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. SOPRALLUOGO PRELIMINARE FACOLTATIVO

In considerazione che dovranno essere smaltiti e/o recuperati i rifiuti, individuati dai codici **19.05.03 e 19.12.12**, prodotti presso l'impianto pubblico di Reggio Calabria ubicato in località Sambatello, per come individuati nella documentazione tecnica del servizio, preliminarmente alla presentazione delle offerte l'impresa potrà eseguire, congiuntamente al gestore degli impianti, al personale della Regione Calabria-Settore Rifiuti e al personale della Comunità d'ambito di Reggio Calabria, un sopralluogo facoltativo per verificare il ciclo produttivo degli impianti da cui perverranno i rifiuti di che trattasi, al fine di accertarsi sull'ammissibilità degli stessi presso l'impianto per cui formula offerta.

Ai fini dell'effettuazione del facoltativo **sopralluogo sugli impianti interessati**, i concorrenti dovranno inviare al Comune di Reggio Calabria capofila ATO RC, all'indirizzo di posta elettronica certificata rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it **non oltre 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte**, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo / numero di fax / posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione.

4. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

L'amministrazione aggiudicatrice è la **CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**, nel ruolo di comune capofila della **Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria** (di seguito Comunità d'ambito), ente di governo per la gestione in forma associata dei rifiuti, istituito con L.R. Calabria n. 14/2014 e s.m.i., nella forma della Convenzione, ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., fra 97 comuni ricompresi nella Provincia (ora città metropolitana) di Reggio Calabria.

Per la gestione amministrativa della Comunità d'ambito, è stato creato un "Ufficio comune", anch'esso con sede presso il comune capofila di Reggio Calabria.

Qualora alla data dell'aggiudicazione sia diventata operativa la prevista delega all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 ter della legge regionale 14/2014 introdotto con la Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019, verranno trasferite alla Regione Calabria -Dipartimento Ambiente e Territorio, le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento. La delega scadrà presumibilmente il 31 dicembre 2019.

5. OGGETTO DELL'APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI – IMPORTO DEL SERVIZIO – COPERTURA FINANZIARIA

La presente procedura di gara ha ad oggetto il servizio di trasporto e smaltimento e/o recupero in impianti extraregionali muniti di AIA, dei rifiuti CER 19.05.03 e 19.12.12 prodotti dall'impianto pubblico di Reggio Calabria posto in località Sambatello, a servizio dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria (ATO 5 RC).

La procedura di gara è articolata in **n. 2 lotti**. Ciascun lotto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, per come descritto nei paragrafi successivi.

La descrizione quali-quantitativa dei 2 lotti è riepilogata nella tabella sotto riportata.

Si specifica che, per ciascun lotto, ai fini della possibilità di costituire raggruppamenti di tipo verticale, il servizio si compone di una **prestazione principale** riconducibile al CPV 90513000-6 "*Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi*" e di una **prestazione secondaria** riconducibile al CPV 90512000-9 "*Servizi di trasporto di rifiuti*"



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

COMUNE CAPOFILA DELLA COMUNITÀ DELL'ATO DI REGGIO CALABRIA

CENTRALE DI COMMITTENZA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE CALABRIA

N. lotto	Descrizione	Luogo esecuzione e del servizio	CER	CPV		CIG	quantità (t)	prezzo unitario trattamento (€/t)	prezzo unitario trasporto (€/t)	prezzo trattamento (€)	prezzo trasporto (€)	totale importo lotto (€)	costi manodopera trattamento compresi nel prezzo (€)	costi manodopera trasporto compresi nel prezzo (€)	costo manodopera totale (€)
				prestazione principale	prestazione secondaria										
							<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=d+e</i>	<i>g= 3,11*a</i>	<i>h= 17,54 *a</i>	<i>i= g+h</i>
1	Servizio trasporto e di smaltimento e/o recupero in impianti extraregionali dei rifiuti CER 19.12.12 prodotti dall'impianto di Sambatello a servizio dei Comuni dell'ATO 5 Reggio Calabria	Impianto di Reggio Calabria loc. Sambatello	19.12.12	90513000-6	90512000-9	7859624 EE4	15.600,00	130,00	80,00	2.028.000,00	1.248.000,00	3.276.000,00	48.516,00	273.624,00	322.140,00
2	Servizio trasporto e di smaltimento e/o recupero in impianti extraregionali dei rifiuti CER 19.05.03 prodotti dall'impianto di Sambatello a servizio dei Comuni dell'ATO 5 Reggio Calabria		19.05.03	90513000-6	90512000-9	78596347 27	19.500,00	130,00	80,00	2.535.000,00	1.560.000,00	4.095.000,00	60.645,00	342.030,00	402.675,00
Totale Accordo quadro										4.563.000,00	2.808.000,00	7.371.000,00	109.161,00	615.654,00	724.815,00



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

COMUNE CAPOFILA DELLA COMUNITÀ DELL'ATO DI REGGIO CALABRIA

CENTRALE DI COMMITTENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE CALABRIA

Conformemente alla previsione di cui all'art. 51 del codice dei contratti, ciascun partecipante può presentare offerta per uno o più lotti e risultare aggiudicatario per quanti lotti ha presentato offerta.

L'importo presuntivo complessivo della gara, data dalla somma degli importi di cui ai lotti n. 1 e n. 2, è pari a € **7.371.000,00**, oltre IVA.

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In ordine a possibili ed eventuali rischi da interferenza, sarà cura dei gestori attuali degli impianti, ove avverrà il carico, predisporre, in conformità al proprio D.U.V.R.I., quanto necessario per lo svolgimento in piena sicurezza del servizio. Non rilevandosi interferenze nello svolgimento delle attività, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato pari a € **0,00**.

La copertura finanziaria sarà assicurata dai proventi derivanti dalla TARI dei Comuni appartenenti alla Comunità d'ambito, che risponderanno pro quota ai singoli operatori contrattualizzati sulla base di quanto trasportato e conferito presso gli impianti di destino. Nel caso in cui dopo l'aggiudicazione sia divenuta operativa la delega dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 ter della L.R. 14/2014 e s.m.i., la copertura finanziaria sarà garantita dalla Regione Calabria-Dipartimento Ambiente, attraverso le risorse derivanti dalla riscossione della tariffa regionale di conferimento di cui alla DGR n. 584/2017.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato e che sono riportati, per ciascun lotto, nella tabella di cui sopra, calcolati nell'ambito dell'analisi dei costi dell'appalto (gestione impianto recupero/smaltimento +trasporto dei rifiuti) per come segue:

n.	Descrizione elementi	Importo unitario (€/t)
1	Gestione dell'impianto di recupero e/o smaltimento	3,11
2	Trasporto dei rifiuti	17,54

Tali costi sono stati calcolati applicando il costo del lavoro derivante dal CCNL FISE-ASSOAMBIENTE.

L'importo complessivo massimo dell'appalto posto a base di gara pari è stato determinato dall'applicazione dei prezzi del trattamento e del trasporto, quest'ultimo diversificato in base all'ambito territoriale di riferimento, ai quantitativi stimati degli scarti da sottoporre a trattamento.

La documentazione tecnica contiene l'analisi dei costi che ha condotto alla formazione dell'elenco dei prezzi unitari (sia per il trattamento in impianto idoneo sia per il trasporto). Si fa presente che le voci contenute nell'analisi dei costi non hanno alcun valore contrattuale e non vincolano in alcun modo l'amministrazione contraente.

Per ciascun lotto, il contratto sarà stipulato **"a misura"**, per cui, ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis, il "prezzo convenuto", può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, ossia sulla base dei rifiuti trasportati e trattati.

Esso quindi non costituisce vincolo contrattuale, bensì il contratto fisserà i prezzi per unità di misura (euro/t) che rimarranno invariabili. Tali prezzi contrattuali deriveranno dall'offerta a prezzi unitari che il concorrente potrà liberamente offrire sia per il trattamento (recupero ovvero smaltimento), sia per il trasporto.

Non saranno comunque ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo unitario complessivo posto a base di gara (somma del costo unitario di trattamento e del costo unitario del trasporto).

Per ciascun lotto, i prezzi contrattuali sono altresì comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo,

previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera, nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza.

Si fa presente che il concorrente potrà dimostrare di avere una disponibilità di trattamento anche inferiore al fabbisogno espresso dall'amministrazione regionale, fermo restando che dovrà dimostrare l'effettiva disponibilità dei quantitativi "offerti" secondo le modalità sancite nel presente disciplinare.

Inoltre, in sede di offerta tecnica, i quantitativi offerti (inteso quale disponibilità a ricevere i rifiuti) saranno oggetto di valutazione attraverso l'attribuzione di un punteggio premiale di tipo quantitativo.

6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI – IMPORTO

La durata dell'accordo quadro (esclusa l'opzione di rinnovo), valutata per rispondere ad un fabbisogno di smaltimento e/o recupero calcolato su base annuale, avrà una durata **di 12 mesi**, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Nello specifico, la durata dell'accordo quadro rappresenta il periodo durante il quale la Comunità d'ambito potrà procedere a stipulare singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo quadro.

I singoli contratti specifici di appalto saranno stipulati entro la scadenza dell'accordo quadro e avranno una durata massima di **12 mesi** rinnovabili, secondo termini e condizioni riportati nel Capitolato, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

Il comune di Reggio Calabria capofila della Comunità d'ambito, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, e si riserva altresì il rinnovo della stessa prestazione contrattuale prevista nell'accordo quadro originario, per ulteriori 12 mesi, per un ammontare di euro **€ 7.371.000,00, agli stessi prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara.**

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, co. 4 e 9 del Codice dei Contratti il valore massimo stimato, comprensivo dell'opzione di rinnovo e dei servizi analoghi, è pari ad **€ 14.742.000,00 oltre IVA.**

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 3 lett. p del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art.47 del D.lgs. n.50/2016 introdotto con il DL n.32 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 Aprile 2019, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non

assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Per ciascun lotto:

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente di partecipare in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, allo stesso lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione diverso da quello indicato in sede di partecipazione alla gara. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 48 comma 8:

- a) È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti ordinari di concorrenti ovvero da consorzi ordinari anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti;

Ai sensi dell'art. 48 comma 4, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le imprese cooptate si applica l'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI GENERALI

Per tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla prestazione che eseguono nell'ambito di un eventuale forma associativa, non è ammessa la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa, qualora sussistano:

- le cause di esclusione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Inoltre, a pena di esclusione;

- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui è stata comminata, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n.198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;
- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 Dicembre 2010;
- gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
- Gli operatori economici devono espressamente accettare le clausole del "Patto di integrità" (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) approvato con D.G.R. n. 368 del 29 settembre 2014 e aggiornato con la D.G.R. n. 261 del 20/06/2017, allegato alla documentazione di gara.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base

d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Stazione appaltante non effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti generali ed economico finanziari inerenti la presente iniziativa con il sistema AVCPass, ma attraverso apposite richieste da formulare agli enti/amministrazioni interessate e/o ai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016, l'offerente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività inerenti a quelle oggetto dell'appalto; le cooperative e le società di cooperative devono essere iscritte all'Albo regionale o nazionale delle cooperative per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Tale prova può essere resa mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membri nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, resa in conformità al DPR n. 445/2000, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui si è residenti.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Regole per le forme associative: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete dovrà possedere il requisito richiesto, ciascuno in relazione all'attività svolta nell'ambito del RTI.

b) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – con iscrizione in classe adeguata al lotto cui si partecipa ovvero ai quantitativi di conferimento offerti.

Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, nei corrispondenti albi o registri.

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire originale o copia conforme dei certificati di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali. Ai sensi dell'art. 83, co 3 del Codice il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Ai fini della definizione della classe, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione inerente i quantitativi di conferimento offerto e quindi possedere la classe corrispondente.

In caso di partecipazione a più lotti, la dichiarazione dovrà essere resa con riferimento a tutti i lotti e per le quantità complessive di conferimento messa a disposizione: il concorrente dovrà quindi possedere il requisito della classe per il totale dei lotti.

Regole per le forme associative: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo orizzontale: il requisito dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo verticale: il requisito dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali dovrà essere posseduto dai soli operatori economici che nell'ambito del raggruppamento svolgeranno le attività di trasporto dei rifiuti.

Nei raggruppamenti di tipo orizzontale (di primo o di secondo livello) tutti gli operatori economici, fermo restante il possesso della categoria per ciascuno degli operatori economici, il requisito della classe è liberamente frazionabile tra gli stessi. La capogruppo deve comunque possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. Ai fini dell'esecuzione dell'attività di trasporto, poiché il range di variabilità della classe non rende automatica la valutazione del frazionamento, al fine di ovviare a tale possibile incertezza, si specifica che il concorrente dovrà indicare la percentuale di esecuzione, senza obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione ed esecuzione.

- c) **Per i concorrenti che sono titolari di impianti di recupero e/o smaltimento** è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale o autorizzazione equivalente per il trattamento/smaltimento in grado di assicurare i conferimenti per la quantità del lotto cui si partecipa ovvero per la quantità di conferimento offerta. In caso di partecipazione a più lotti, la garanzia dovrà essere resa per tutti i lotti e per le quantità complessive di conferimento messa a disposizione.

Nell'ipotesi in cui il concorrente dovesse decidere di ricorrere ad **impianti transfrontalieri** il trasporto dei rifiuti transfrontalieri e le successive operazioni di smaltimento e/o recupero dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE n.1013/2006 che si prefigge di rafforzare, semplificare e precisare le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti al fine di migliorare la protezione dell'ambiente, riducendo così il rischio di spedizioni di rifiuti non controllate, integrando nella legislazione europea le disposizioni della Convenzione di Basilea nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall'OCSE.

Le procedure previste per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta (art.4) e la procedura di informazione (art.18).

La notifica può essere presentata ai sensi dell'art. 2 comma 15 del Regolamento CE n.1013/2006 anche tra altri soggetti autorizzati, dal produttore iniziale e dall'intermediario registrato (autorizzato per iscritto).

Si ricorda altresì che a norma di legge, per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è necessario stipulare delle garanzie finanziarie disciplinate dal D.M. 370 del 1998.

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire originale o copia conforme delle autorizzazioni all'esercizio. Ai sensi dell'art. 83, co 3 del Codice il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente dovrà anche fornire attestazione, resa nelle forme di legge, sui quantitativi dei conferimenti offerti per ciascuno dei lotti cui si partecipa. In caso di partecipazione a più lotti l'attestazione va resa in riferimento al totale dei lotti.

Regole per le forme associative: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo orizzontale: il requisito della titolarità dell'impianto munito di autorizzazione all'esercizio dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo verticale con soggetti di cui al punto c): il requisito della titolarità dell'impianto munito di autorizzazione all'esercizio dovrà essere posseduto dai soli operatori economici che nell'ambito del raggruppamento svolgeranno le attività di trattamento/recupero dei rifiuti.

Nei raggruppamenti di tipo orizzontale, fermo restante il possesso dell'autorizzazione, il quantitativo di conferimento offerto è liberamente frazionabile tra i componenti del raggruppamento.

Ovvero in alternativa al punto c) per gli intermediari:

- d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 per la Categoria 8, in classe adeguata per assicurare i conferimenti per la quantità del lotto cui si partecipa ovvero per la quantità

di conferimento offerta, ovvero iscrizione nei corrispondenti albi o registri per gli operatori degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia.

Per la comprova del requisito di iscrizione all'albo gestori il concorrente dovrà fornire originale o copia conforme della iscrizione nel corrispondente albo o registro dell'Unione. Ai sensi dell'art. 83, co 3 del Codice, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. L'intermediario dovrà allegare copia del contratto o altro atto negoziale, anche unilaterale, con efficacia condizionata sospensivamente all'aggiudicazione ovvero risolutivamente alla mancata aggiudicazione, idoneo a costituire in capo all'impresa titolare dell'impianto di recupero o smaltimento l'obbligo nei confronti del concorrente a ricevere il quantitativo dei rifiuti oggetto del lotto per il quale partecipa, ovvero per i quantitativi offerti. Dovrà inoltre allegare una attestazione sulla capacità ricettiva dell'impianto, anche in relazione ad eventuali ulteriori obblighi assunti con riferimento ad altri lotti della presente gara.

Regole per le forme associative: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo orizzontale: il requisito della idoneità all'intermediazione dei rifiuti dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici a riguardo della Categoria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo verticale con soggetti di cui al punto c): il requisito della idoneità all'intermediazione dovrà essere posseduto dai soli operatori economici che nell'ambito del raggruppamento svolgeranno le attività di intermediario.

Nei raggruppamenti di tipo orizzontale, fermo restando il possesso dell'autorizzazione, il quantitativo di conferimento offerto è liberamente frazionabile tra i componenti del raggruppamento.

Per TUTTI I REQUISITI del presente paragrafo, nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi di cooperative e consorzi stabili), essi devono essere posseduti direttamente dal consorzio, fermo restando che in caso di consorzi stabili ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici deve esserne in possesso, ciascuna in relazione alla parte di attività che andrà ad eseguire.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà avere realizzato un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, **non inferiore all'importo del lotto cui si partecipa** indicato nella tabella di seguito riportata.

N. lotto	Fatturato specifico medio annuo (minimo) (€)
1	3.276.000,00
2	4.095.000,00

Per **settore del servizio oggetto della gara** si intende, sia quello afferente alla prestazione principale, relativa allo **smaltimento e/o recupero dei rifiuti**, sia quello afferente alla prestazione secondaria, relativa al **trasporto dei rifiuti**.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, l'operatore economico potrà far riferimento ad attività svolte, in conto proprio, per conto terzi o in convenzione.

Per "trattamento" si intende la definizione normativa di cui al comma 1 lettera s) dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. A tal fine si può fare riferimento ad attività in impianti regolarmente autorizzati ad eseguire operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i, tenendo conto che tale elencazione non è esaustiva.

Per "recupero", secondo la definizione comunitaria di cui all'art. 3 punto 15) della Direttiva Rifiuti n. 98/2008, deve intendersi "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali

che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".

Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri devono obbligatoriamente indicare l'operazione di trattamento svolta, regolarmente autorizzata ai sensi delle norme vigenti nel Paese di appartenenza, riconducibile ad una delle attività sopra elencate.

Si fa presente inoltre che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito richiesto, non rileva la natura (pericolosa o non pericolosa) e l'origine del rifiuto trattato (urbano o speciale).

Per il trasporto, le attività che concorrono alla dimostrazione del fatturato, dovranno essere riconducibili a quelle per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.lgs. 50/2016, si precisa che la Stazione Appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, per selezionare un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio oggetto dell'affidamento e alla peculiarità del settore, caratterizzato dall'obbligo di servizio pubblico e dalla necessità di garantire in ogni circostanza la continuità dell'erogazione del servizio. Assume quindi fondamentale importanza la necessità di selezionare operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico e finanziarie, idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato livello qualitativo del servizio. In considerazione della rilevanza e delicatezza dell'ambito di riferimento, i servizi da affidarsi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità e, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta, regolare e continua esecuzione contrattuale, la congruità della capacità produttiva dell'impresa selezionata è a garanzia della prestazione richiesta.

Il requisito del fatturato annuo minimo richiesto nel settore oggetto dell'appalto, garantisce comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara.

Di fatti, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, in caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI, non è richiesto alle mandanti il possesso di percentuali minime del requisito del fatturato specifico in questione. Si richiede però alla mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante l'attestazione delle prestazioni, resa ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante certificazione rilasciata in originale o in copia conforme e vistata dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

In caso di partecipazione a più lotti è sufficiente che il concorrente dimostri di avere il requisito in relazione al lotto con l'importo più alto.

Regole per le forme associative: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE **non è richiesto alle mandanti il possesso di percentuali minime del requisito del fatturato specifico in questione. Si richiede però alla mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria, fermo restando il soddisfacimento del 100% dell'intero requisito da parte del raggruppamento. Resta fermo il principio secondo cui la quota di esecuzione deve essere prevista nell'ambito della qualificazione posseduta.**

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver effettuato nell'ultimo triennio, o nel periodo di attività qualora inferiore al triennio, con buon esito e senza contestazioni, un servizio di smaltimento e/o recupero (unico contratto stipulato), per un importo almeno pari a 20% dell'importo del lotto cui si partecipa, secondo le indicazioni della tabella seguente:

N. lotto	Importo servizio nel triennio (minimo) (€)
1	655.200,00
2	819.000,00

Non rileva l'origine e la natura del rifiuto oggetto del trattamento (smaltimento e/o recupero).

Qualora il concorrente intenda partecipare alla procedura di affidamento per più di un lotto, è sufficiente che il requisito sia posseduto per il lotto con l'importo più alto.

Per **ultimo triennio**, si intende il periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante la seguente modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Regole per le forme associative: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE **il requisito deve essere posseduto per intero dalla mandataria.**

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quello di una consorziata esecutrice e, mediante avvalimento, quello di una consorziata non esecutrice, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE

L'Impresa concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001) mediante (art. 87 comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016):

- dichiarazione di essere registrata EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS -), o di essere in possesso di certificazione ISO 14001, in corso di validità che dovranno essere comprovati da originali o copia conforme dei certificati stessi.

In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti. In caso di consorzi di cui all'art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente.

In caso di consorzi stabili di cui all'art. 34 c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai consorziati esecutori.

Per quanto riguarda la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS si precisa che esse, non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi della deliberazione dell'AVCP n.2 del 1° agosto 2012, secondo la quale "La certificazione di qualità ISO 9001, richiamata all'art. 43 del D.Lgs.vo n. 163/06 (e di conseguenza anche la certificazione ambientale ISO 14001, descritta all'art. 44 sempre dello stesso Codice, e la certificazione sicurezza OHSAS 18001 ormai frequentemente richiesta nei bandi di gara), non rientra all'interno dei requisiti oggettivi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che possono essere oggetto di avvalimento".

Ai sensi del comma 2 dell'art.87 del D. lgs. n.50/2016, qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per come esplicitamente previsto dal comma 10, l'istituto dell'avvalimento non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

Ai sensi del comma 1, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Nella dichiarazione dovrà essere fatto esplicito riferimento disporrà dei mezzi necessari con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, mettendo a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega, altresì, originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (art. 89 comma 5).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati (art. 89 comma 8 D.lgs. 50/2016).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0 , al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto (1 lotto = 1 contratto).

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

I subappaltatori dovranno anche compilare la sezione IV del DGUE, specificando:

- per il trasporto: relativamente al possesso dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali Categoria 4, classe corrispondente alla quantità che dichiarano di eseguire (allegare dichiarazione);
- per il trattamento: capacità economica e finanziaria per la parte della prestazione che esegue e dichiarazione sulle quantità di conferimento messe a disposizione, allegando l'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità;
- per l'intermediazione: capacità di conferimento messe a disposizione, unitamente all'iscrizione all'albo gestori ambientali categoria 8 nella classe corrispondente alla quantità conferita. In aggiunta copia degli atti negoziali idoneo a costituire in capo all'impresa titolare dell'impianto di recupero o smaltimento l'obbligo nei confronti del concorrente a ricevere il quantitativo dei rifiuti.

Dovranno altresì compilare la sezione del DGUE relativa alle informazioni integrative per come previsto nel presente disciplinare.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Ai sensi dell'art.174 del D. lgs. 50/2016 come modificato dal DL n.32/2019 l'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al 2% (salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice) dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari a:

N lotto	Descrizione	Importo garanzia provvisoria (2%) (€)
---------	-------------	---------------------------------------

1	Servizio trasporto e di smaltimento e/o recupero in impianti extraregionali dei rifiuti CER 19.12.12 prodotti dall'impianto di Sambatello a servizio dei Comuni dell'ATO 5 Reggio Calabria	65.520,00
2	Servizio trasporto e di smaltimento e/o recupero in impianti extraregionali dei rifiuti CER 19.05.03 prodotti dall'impianto di Sambatello a servizio dei Comuni dell'ATO 5 Reggio Calabria	81.900,00

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'accordo. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, in contanti o in titoli del debito pubblico, mediante versamento nelle seguenti modalità:
 - **contabilità speciale n. 64218 intestata al Comune di Reggio Calabria presso la Banca d'Italia Tesoreria unica provinciale di RC - IBAN IT69Y0100003245452300064218;**
 - **conto corrente bancario (IBAN IT 26H 07601 16300 0000 0028 7896) intestato a Comune di Reggio Calabria Servizio Tesoreria;**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Servizio Riscossione Contributi" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo le previsioni:

N lotto	Descrizione	Importo contributo ANAC (€)
1	Servizio trasporto e di smaltimento e/o recupero in impianti extraregionali dei rifiuti CER 19.12.12 prodotti dall'impianto di Sambatello a servizio dei Comuni dell'ATO 5 Reggio Calabria	140,00
2	Servizio trasporto e di smaltimento e/o recupero in impianti extraregionali dei rifiuti CER 19.05.03 prodotti dall'impianto di Sambatello a servizio dei Comuni dell'ATO 5 Reggio Calabria	140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. LA PIATTAFORMA SISGAP

14.1 IL SISTEMA SISGAP

La procedura di gara si svolge esclusivamente per via elettronica, avvalendosi della piattaforma regionale SISGAP. Il Sistema è realizzato nel rispetto dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016; il Sistema è disponibile per qualsiasi operatore economico che si doti di quanto indicato nel successivo paragrafo, dotazioni informatiche comunemente disponibili al pubblico e generalmente in uso.

Gli scambi di comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui all'articolo n.48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e tramite le funzionalità della piattaforma SISGAP.

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema e la presentazione dell'offerta, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo – ai fini della partecipazione alla gara – la propria casella PEC nonché la sezione del profilo del committente dedicata alla procedura di cui si discorre. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzate in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte e da non consentire alla stazione appaltante di prendere visione del contenuto delle stesse prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Il SISGAP impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, fermo restando la possibilità per l'operatore economico, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, di presentare una nuova offerta la quale annulla e rende invalida quella precedentemente presentata; per quest'ultima, peraltro, il Sistema non consente alla Stazione appaltante, in nessun momento della procedura, l'apertura e quindi la visione

del contenuto della stessa. Il Sistema, inoltre, provvede all'attestazione ed al tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma, compresa l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte, garantendo l'inalterabilità delle registrazioni (log) di sistema; i dati sono archiviati digitalmente nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici e fanno piena prova nei confronti degli utenti, hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo per ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Sul Sistema il tempo tracciato è quello nel quale vengono compiute le azioni attraverso il SISGAP ed è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con specifico riferimento alle operazioni effettuate su SISGAP.

Il "Gestore del Sistema" SISGAP è Fastweb SPA ed ha, tra l'altro, il compito di:

- gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema;
- controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo;
- garantire la sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema stesso in qualità di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia;
- adottare tutte le misure in materia di protezione dei dati personali, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti allo stato della tecnica. In ogni caso non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti: in tal caso la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione o la non aggiudicazione della gara, riservandosi la facoltà di posticipare il termine di chiusura della procedura, dandone comunicazione tramite PEC ai concorrenti.

Ove possibile la Regione Calabria comunicherà anticipatamente agli utenti registrati al Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al SISGAP potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza; anche in tali casi la Regione Calabria si riserva la facoltà di prorogare le scadenze di gara. Fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, esonerano espressamente la Regione Calabria, il Gestore del Sistema, i loro dipendenti e collaboratori, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema, così come da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Regione Calabria ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio del SISGAP e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della Registrazione al Sistema, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima. La Regione Calabria si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'A.N.A.C. per gli opportuni provvedimenti di competenza.

14.2 LA REGISTRAZIONE IN SISGAP

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura entro il tempo previsto nel timing di gara, devono registrarsi alla piattaforma SISGAP tramite la compilazione della domanda di registrazione presente nella sezione “Registrazione Fornitori”

(<https://sisgap.regione.calabria.it/fwep/unprotected/registrationSupplier.jsp>).

La registrazione è gratuita, non comporta in capo al soggetto richiedente l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Con la stessa, l'operatore interessato dovrà fornire i dati anagrafici e le informazioni ritenute necessarie, ivi inclusa l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata² che verrà utilizzata per le comunicazioni relative alla presente procedura. L'operatore registrato a SISGAP ha l'onere di aggiornare i dati e le informazioni fornite al momento della registrazione. La registrazione deve essere effettuata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale appositamente autorizzato e dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto dell'operatore economico concorrente ai fini della procedura; detto soggetto deve essere il medesimo soggetto che invierà l'offerta attraverso il Sistema. In caso di partecipazione in forma associata è sufficiente la registrazione al SISGAP della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, fermo restando che, nel modulo di registrazione, occorrerà indicare puntualmente tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Dopo aver inviato il modulo di registrazione, il Sistema crea ed attribuisce in via automatica all'operatore economico le chiavi di accesso (costituite da “User ID” e “Password”) che vengono inviate sulla casella di posta elettronica certificata dichiarata in fase di registrazione. I concorrenti sono tenuti a conservare le chiavi di accesso con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a non cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema e in generale ai terzi. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione di dette credenziali. L'operatore economico prende atto e riconosce che l'utilizzo delle chiavi di accesso attribuisce incontestabilmente al soggetto cui sono associate, e dunque all'operatore economico stesso, ad ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione di volontà posti in essere tramite il Sistema. È onere dell'operatore economico comunicare anticipatamente, o comunque con la massima tempestività, alla stazione appaltante la sostituzione del proprio legale rappresentante o comunque del soggetto che ha ottenuto le chiavi di accesso.

14.3 PREDISPOSIZIONE OFFERTA DI GARA ATTRAVERSO SISGAP

L'operatore economico, dovrà accedere alla pagina di Login della piattaforma SISGAP, nel seguente modo:

- accedere al sito <http://www.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/>
- selezionare: Piattaforma SISGAP, quindi, in fondo la pagina, selezionare il link Piattaforma di e-Procurement SISGAP;
- accedere alla pagina di login SISGAP ed accreditarsi al sistema attraverso l'inserimento della propria “User ID” e “Password”;
- ricercare la presente procedura di gara andando nella scheda “Procedure” presente sulla barra orizzontale e inserendo nel campo “nome” la dicitura della gara “Gara_Rifiuti_ATO_RC”.
- quindi, cliccando il pulsante “TROVA”; il Sistema restituirà come risultato la gara di interesse.

L'operatore può quindi procedere ad allegare i documenti relativi alla busta amministrativa come meglio specificato successivamente. Il Sistema accompagna l'operatore economico nella preparazione dell'offerta attraverso vari stadi che consentono di predisporre la documentazione richiesta, di sottoscriverla con firma digitale e di caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, ai fini dell'invio della stessa. Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante, invio che avviene solo utilizzando la funzionalità “invio offerta” meglio specificata nel paragrafo successivo. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei

collegamenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Calabria ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non dovesse pervenire entro il previsto termine perentorio di scadenza.

14.4 DOTAZIONE INFORMATICA PER USARE SISGAP

Per utilizzare il SISGAP, gli Operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione e della strumentazione tecnica ed informatica, di seguito indicata:

- una firma digitale (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s del D. Lgs. 82/2005) in corso di validità, rilasciata da uno dei Certificatori riconosciuti dall'Agenzia per l'Italia Digitale con relativo software per l'apposizione e la lettura della firma digitale³;
- una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), non del tipo CECAPAC;
- un computer dotato dei seguenti requisiti minimi:
 - ✓ dimensioni schermo preferibilmente di 15 pollici e risoluzione 800x600, con numero colori 256;
 - ✓ browser⁴ compatibili con il SISGAP e abilitati alla navigazione in SSL a 128 bit;
 - ✓ una connessione ad Internet con una velocità di almeno 1 Mb/sec;
 - ✓ i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
 - ✓ MS Word;
 - ✓ Open Office;
 - ✓ Acrobat Reader o altro lettore di documenti PDF;
 - ✓ MS Excel o altro foglio di calcolo.

14.5 FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento predisposto dall'operatore economico deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana, fatto salvo quanto di seguito indicato e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara. Gli importi devono essere dichiarati in Euro (€). Qualora un documento non sia stato formato in origine come documento digitale e viene richiesto nel seguito di essere allegato come originale o come copia conforme all'originale occorrerà procedere alla sua autenticazione con le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 82/2005. Qualora un documento venga richiesto in copia semplice l'operatore economico potrà allegare il documento formato in origine come documento digitale o la scansione di un documento formato in origine come documento in cartaceo. In tale ipotesi occorrerà apporre al documento la firma digitale del sottoscrittore quale dichiarazione di possesso dell'originale del documento di cui viene allegato copia semplice. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere:

1. in formato elettronico con estensione (formato) ".pdf" di tipo "pdf/A 1a" o "pdf/A 1b"⁵ o altro formato che produca un documento informatico statico;
2. sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa concorrente (per come meglio specificato nel seguito del presente Disciplinare) con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005, il cui relativo certificato sia in corso di validità.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'Operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Per agevolare l'invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dall'operatore economico attraverso il SISGAP non potrà essere di dimensioni superiori a 100 MB (Cento Megabyte). Qualora sia richiesto dal Sistema, ovvero qualora l'Operatore economico preveda il caricamento di numerosi file, occorrerà utilizzare un software di compressione dati.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La predisposizione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi previste dal Sistema, che consentono di predisporre la:

- A. Documentazione amministrativa.
- B. Offerta tecnica.
- C. Offerta economica.

Le offerte dovranno essere presentate entro il termine previsto dal bando di gara, pena la loro irricevibilità e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono definite dal Sistema secondo quanto specificato nel presente disciplinare.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta tecnica e/o economica nella documentazione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella **Busta A**, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione, in copia semplice: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali, certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti.

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche sulla veridicità e sulla completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

Si rammenta inoltre che la presentazione di falsa dichiarazione e falsa documentazione comporta le conseguenze di cui al comma 12, dell'art. 80 del Codice, che *"in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia"*.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte (digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, al DGUE, all'atto di impegno per i raggruppamenti/consorzi da costituirsi e le dichiarazioni integrative, potranno essere redatte sui modelli predisposti e pubblicati nella documentazione di gara.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio che saranno svolte, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a **dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve procedere a caricare (upload) a sistema la documentazione costituente la documentazione amministrativa.

La documentazione amministrativa da caricare sarà unica, indipendentemente dai lotti ai quali l'operatore economico intenderà partecipare, fatto salvo il caso di partecipazione a più lotti con diverse configurazioni soggettive.

Per procedere alla compilazione e al caricamento di detta documentazione, occorrerà quindi, dopo aver individuato la gara di interesse con le modalità specificate nel punto 14.3 accedere, mediante il link "Dettaglio", alla sezione relativa alla gara individuata e quindi, dalla voce di menù "Invio offerta", caricare la documentazione di cui oltre.

La documentazione amministrativa dovrà essere caricata nel Sistema utilizzando le tre sezioni per ognuna delle quali, di seguito, verrà dettagliata la documentazione da accludere.

In ciascuna Sezione sarà consentito il caricamento di un solo file e pertanto, per procedere con il caricamento di più file in una stessa Sezione, occorrerà utilizzare un software di compressione (così come già ricordato), al fine di avere quale prodotto finale un unico file che contiene diversi documenti digitali, ciascuno dei quali debitamente firmati. Il file compresso non necessiterà di essere a sua volta firmato.

Nella **Sezione 1** occorrerà inserire:

1. **Domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante ed in caso di raggruppamento/consorzio da ciascuna impresa partecipante, fatto salvo il caso di RTI/Consorzio costituito;
2. **DGUE**, resa ai sensi dell'art. 85 del Codice, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa partecipante ed in caso di raggruppamento/consorzio da ciascuna impresa partecipante, compresi ciascun subappaltatore indicato, eventuali operatori ausiliari e infine, dai consorziati indicati come esecutori.
3. **Procura** (in originale o copia autentica) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento o ancora, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, che deve essere allegata in copia conforme all'originale;
4. **Attestato di avvenuto sopralluogo**;
5. limitatamente ai Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari di concorrenti, GEIE e Aggregazioni di imprese deve essere allegata **documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**;
6. Atto di impegno (per i raggruppamenti/consorzi da costituirsi);

Nella **Sezione 2** occorrerà inserire:

7. attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (in originale informatico o copia semplice);
8. cauzione provvisoria (in originale informatico o copia autentica);
9. attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC (copia semplice);

Nella **Sezione 3** occorrerà inserire:

10. limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice: in tal caso i concorrenti avranno dovuto indicare nel proprio DGUE la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento, mentre in questa sezione deve essere caricato il DGUE dell'impresa ausiliaria.

11. dichiarazioni integrative sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa partecipante ed in caso di raggruppamento/consorzio da ciascuna impresa partecipante, fatto salvo il caso di RTI/Consorzio costituito, compresi ciascun subappaltatore indicato, eventuali operatori ausiliari e infine dai consorziati indicati come esecutori.

Conclusa la fase di caricamento della documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà:

- cliccare sul pulsante "CARICA NEL SISGAP" che determinerà esclusivamente il caricamento della busta amministrativa e quindi, nella pagina successiva che automaticamente verrà visualizzata, nuovamente confermare con "CARICA NEL SISGAP";
- verificare che il sistema mostri il seguente messaggio: *"L'offerta amministrativa della multilotto è stata creata. Ora occorre sottomettere le altre buste per i lotti desiderati."*

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il Modello n. 1 –Domanda di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda, secondo le modalità di cui al punto 14.5., è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico compila il DGUE, preferibilmente, secondo il Modello n. 2 - DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni già inserite dalla Comunità dell'ambito territoriale ottimale di Reggio Calabria

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) *(in caso di operatore economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")* dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al successivo punto 17.8.
- 3) PASSOE del subappaltatore

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare *[il concorrente dovrà dichiarare il solo servizio che soddisfa il requisito richiesto per la partecipazione alla gara e quindi dovrà indicare l'oggetto ed il relativo CIG o n. di contratto se committente privato (Colonna descrizione), l'importo (Colonna Importo), il periodo di riferimento del servizio (Colonna date) ed il committente (Colonna destinatari)].*

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato (sottoscritto dai soggetti di cui al punto 17.1 e secondo le modalità di cui al punto 14.5.):

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. I consorziati indicati come esecutori devono presentare la dichiarazione integrativa nei termini di cui al successivo punto 17.8.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte dai soggetti di cui al punto 17.1 e secondo le modalità di cui al punto 14.5.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante (preferibilmente redatta secondo il Modello n. 3 – Atto di impegno):
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- *in caso di RTI costituito:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- *in caso di RTI costituendo:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

17.4 IMPOSTA DI BOLLO

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, indipendentemente dal numero di lotti ai quali si partecipa, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comunità dell'ATO RC – Reggio Calabria, C.F. 00136380805);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TDX);
- del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Bollo – Gara n. _____").

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà caricare a sistema il suddetto modello in copia semplice.

17.5 GARANZIA PROVVISORIA

Per ogni lotto, il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, deve essere conforme a quanto nel presente disciplinare.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere allegata:

- Dichiarazione resa ai sensi della 445/2000, firmata digitalmente, con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del Codice.
- Copia semplice della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

17.6 RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

La ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC deve essere caricata a Sistema in copia semplice.

17.7 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (redatte preferibilmente secondo il Modello n. 4–Dichiarazioni integrative), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti le forniture;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) accetta il Patto di integrità approvato con D.G.R.n. 261 del 20.06.2017 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- 6) *(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")* dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 7) *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronicaai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice, coincidente con quello indicato in corso di registrazione alla Piattaforma SISGAP;

- 9) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- 11) *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 12) *(Per gli operatori economici che eseguono l’attività di trasporto)* indica l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dimostra di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte dai soggetti di cui al punto 17.1 e secondo le modalità di cui al punto 14.5.

Ciascun **subappaltatore** e ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, 6, 12 e, ove pertinente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, allegandole al loro DGUE.

18. OFFERTA TECNICA

L’operatore economico nella pagina ‘Offerta tecnica’ dovrà caricare l’offerta tecnica secondo le sezioni di seguito indicate:

- cliccare sul link presente nel corpo della pagina “*Visualizza lotti*”;
- selezionare il lotto desiderato, mediante il link “Dettaglio”, posto a fianco del lotto prescelto;
- selezionare il link “*Invia offerta*” presente nel menù sulla sinistra;
- seguire l’apposita procedura guidata proposta dal Sistema, mediante fasi successive:
 1. *Dichiarazioni e documenti di partecipazione*: l’operatore in questa fase dovrà selezionare il pulsante “*Avanti*” in quanto non sono previsti ulteriori dati amministrativi da inviare attraverso il SISGAP;
 2. *B1. Offerta tecnica*: l’operatore economico dovrà allegare l’offerta tecnica, firmata digitalmente, redatta secondo i criteri indicati nel prosieguo, in formato digitale compresso, al massimo di dimensione pari a 500 MB. Qualora l’offerta superi la dimensione di 100 MB, dovrà essere suddivisa in più file (al massimo cinque), che non superino 100 MB cadauno, i quali dovranno essere allegati nelle sezioni B1.a), B1.b), B1.c), B1.d);
 3. *B2. Parti dell’offerta tecnica da segretare*: l’operatore economico deve indicare, con apposita dichiarazione, relativamente alla documentazione tecnica prodotta, le parti di essa che intende sottrarre al diritto di accesso, secondo quanto stabilito dall’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Con tale dichiarazione occorrerà argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare, nonché fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Qualora la motivazione addotta fosse

generica e o riferita indistintamente a tutta l'offerta tecnica o comunque non sufficientemente argomentata, il diniego proposto non verrà preso in considerazione. La Comunità d'ambito RC si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L'operatore dovrà nominare detto documento come "*Dichiarazione_limiti_accesso*". Qualora non venga compilata la presente sezione si intenderà non esservi alcuna parte dell'offerta tecnica oggetto di eventuale richiesta di segretezza;

4. B3. Nel caso in cui siano state indicate parte dell'offerta da segretare occorrerà allegare in questa sezione l'offerta tecnica con le parti da segretare oscurate.

L'operatore economico dovrà redigere, **firmare digitalmente** e caricare (upload) sul SISGAP, i documenti sopra richiamati.

In particolare detti documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o da procuratore speciale:

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- di tutte le Imprese facenti parte del Consorzio ordinario al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- nell'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, in alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- la documentazione deve essere presentata a pena di esclusione, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
- i documenti prodotti dalle Imprese comunitarie devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea

L'offerta tecnica da allegare dovrà consistere in una relazione tecnica che illustri la proposta progettuale del servizio offerto, completa di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione dell'offerta, con specifico riferimento ai criteri valutazione indicati nel paragrafo 19.1.

Tale elaborato dovrà essere organizzato in sezioni in corrispondenza di ogni criterio di valutazione. In relazione ai quantitativi di conferimento offerti, dovranno essere espresse anche i quantitativi giornalieri, riferiti alla durata annuale dell'appalto. La relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana.

19. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, per i lotti cui intende partecipare, dovrà provvedere ad inviare l'Offerta Economica, attraverso il SISGAP, seguendo i passi indicati dalla procedura.

Per formulare l'offerta economica per il *lotto X*, l'operatore economico dovrà valorizzare il campo numerico "Offerta economica" che rappresenterà la percentuale di sconto, **espressa sotto forma di ribasso unico percentuale.**

Sulla base del ribasso offerto verrà calcolato il relativo punteggio, secondo la procedura di seguito riportata.

Si segnala che le offerte potranno essere espresse con un numero massimo di due cifre decimali.

Non saranno ammesse offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'operatore economico, in piattaforma, dovrà:

- a) indicare la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, valorizzando il campo "Costo per oneri di sicurezza aziendale". Tale valore potrà essere espresso con un numero massimo di due cifre decimali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- b) indicare la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, valorizzando il campo "Costo del personale". Tale valore potrà essere espresso con un numero massimo di due cifre decimali.

Il ribasso unico percentuale da inserire nella piattaforma per il *lotto X* deriva dalla compilazione del file .xls (Modello n. 6 Offerta Economica) che il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma SISGAP, nel campo corrispondente:

Modello Offerta Economica.

Nell'allegato offerta economica il concorrente:

1. compila la lista dei prezzi unitari liberamente offerti, ma nel complesso comunque inferiori alla somma dei prezzi unitari posti a base d'asta (somma del prezzo unitario del trattamento e del trasporto). I prezzi offerti costituiranno i prezzi contrattuali e, applicati alle quantità di conferimento dell'offerta tecnica, andranno a determinare l'importo contrattuale di aggiudicazione del *lotto*;
2. opera il calcolo del ribasso unico percentuale sul totale del prezzo unitario (trattamento+trasporto) da inserire nella piattaforma SISGAP.

Si raccomanda il concorrente di indicare nelle celle al massimo due cifre decimali.

Il file dovrà essere firmato digitalmente con le stesse modalità riepilogate nel paragrafo relativo all'offerta tecnica.

In caso di discordanza tra ribasso offerto e prezzo (somma del prezzo unitario del trattamento e del trasporto) la stazione appaltante darà prevalenza al ribasso offerto e tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

Nell'allegato offerta economica il concorrente dichiara anche di:

- avere tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ed esplicitazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei costi del personale;
- di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione e dichiarazione di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 180 (centoottanta) giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di un formale atto di revoca.

19.1 NOTE FINALI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA IN PIATTAFORMA SISGAP

Completate le fasi di predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica il Sistema, nella schermata "Firma digitale dell'offerta", genera un file .pdf, che reca informazioni di sintesi sull'offerta presentata, che dovrà essere scaricato sul proprio computer, non modificato in alcuna parte, quindi firmato e caricato a Sistema.

Detto file dovrà essere firmato digitalmente:

- nel caso di concorrenti senza soggettività giuridica (raggruppamento temporaneo costituendo, consorzio ordinari e GEIE), dal Rappresentante Legale di ciascuna impresa che partecipa alla gara;
- nel caso di concorrenti con soggettività giuridica dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Completata tale procedura, selezionando il pulsante AVANTI, si giunge alla schermata "Riepilogo ed Invio Offerta". L'operatore a questo punto potrà inviare l'offerta (rappresentata da tutta la documentazione fino a quel momento caricata a Sistema) premendo il tasto "Invia Offerta" e verificando che venga visualizzato, in automatico, il messaggio *"L'offerta è stata presa in carico; la conferma del buon esito dell'operazione vi verrà notificata tramite e-mail."*

Dopo aver inviato l'offerta, il Sistema rende disponibile una conferma di detto invio attraverso due modalità:

1. una comunicazione visualizzabile nella sezione "monitoraggio", dove oltre al tempo residuo per la scadenza dei termini di gara, sono presenti i riferimenti relativi all'identificativo dell'offerta ed alla data e tempo di invio dell'offerta;

2. una comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico, nella quale sono riportate il numero identificativo assegnato all'offerta presentata, il numero della procedura al quale hanno partecipato.

Nel caso in cui un Operatore voglia inviare una ulteriore offerta relativa ad un altro lotto dovrà ripetere la procedura a partire dalla trasmissione della “Offerta tecnica”.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art.76 del D.lgs n.50/2016 introdotto dal DL n.32/2019 , nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Ai sensi dell'art.77 del d.lgs n.50/2016 la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Ai sensi del comma 3-bis introdotto dal DL n.32/2019 in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

Ai sensi del comma 10 bis dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, il punteggio economico è fissato al 30% del punteggio complessivo.

Gli elementi, i criteri ed i punteggi di seguito elencati sommano complessivamente **punti 100**. Il predetto punteggio sarà attribuito sulla base dei criteri attinenti la qualità dell'offerta tecnica e il criterio dell'elemento prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, **per ogni lotto**, sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché valida e congrua. Qualora ricorrano motivi di opportunità e di convenienza, si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, gli elementi dell'offerta tecnica che concorreranno alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono basati su criteri oggettivi connessi all'oggetto dell'appalto., unitamente alla valutazione dell'elemento prezzo.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione

CRITERI		PUNTEGGIO TOTALE max
Offerta tecnica	A. Quantità totale dei rifiuti conferiti a trattamento nel periodo contrattuale	20
	B. Quantità giornaliera dei rifiuti conferiti a trattamento nel periodo contrattuale	15
	C. Operazioni di recupero, anche di energia, espletate sui rifiuti	15
	D. Distanza degli impianti di destino	10
	E. Dotazione parco veicolare	10
Offerta economica	F. Ribasso unico percentuale derivante dall'offerta a prezzi unitari	30
Totale punteggio		100

Criterio A. Quantità totale dei rifiuti conferiti a trattamento nel periodo contrattuale

Si tratta di un criterio di tipo quantitativo. Il punteggio verrà attribuito attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P(A)_a = 20 * Q_a / Q_{g \text{ gara}}$$

Dove $P(A)_a$ è il punteggio relativo al criterio A del concorrente a per il *lotto x*;

Q_a è il quantitativo totale di conferimento offerto dal concorrente a per il *lotto x*

$Q_{g \text{ gara}}$ è il fabbisogno espresso dalla stazione appaltante per il *lotto x*

Criterio B. Quantità giornaliera dei rifiuti conferiti a trattamento nel periodo contrattuale

Si tratta di un criterio di tipo quantitativo. Il punteggio verrà attribuito attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P(B)_a = 15 * Q_{g a} / Q_{g \text{ gara}}$$

Dove $P(B)_a$ è il punteggio relativo al criterio B del concorrente a per il *lotto x*;

$Q_{g a}$ è il quantitativo giornaliero di conferimento offerto dal concorrente a per il *lotto x*

$Q_{g \text{ gara}}$ è il fabbisogno giornaliero espresso dalla stazione appaltante per il *lotto x*

Per il criterio A e B si precisa che qualora il concorrente offra un quantitativo superiore al fabbisogno espresso dalla stazione appaltante, nel calcolo del punteggio verrà considerato un quantitativo offerto pari al massimo al quantitativo posto a base di gara.

Criterio C. Operazioni di recupero, anche di energia effettuate sul rifiuto

Si tratta di un criterio di tipo quantitativo. Il punteggio verrà attribuito attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P(C)_a = 15 * Q_{ar} / Q_a$$

Dove $P(C)_a$ è il punteggio relativo al criterio C del concorrente a per il *lotto x*;

Q_{ar} è la quota parte del conferimento offerto dal concorrente a che viene inviato a recupero per il *lotto x*

Q_a è il quantitativo totale di conferimento offerto dal concorrente a per il *lotto x*

Criterio D. Distanza degli impianti di destino

Si tratta di un criterio di tipo quantitativo. Il punteggio verrà attribuito attraverso l'applicazione delle seguenti fasce chilometriche e della formula di seguito riportata:

fascia	intervallo		peso
d1	0 km	< distanza <= 400 km	10
d2	400 km	< distanza <= 600 km	7

d3	600 km	< distanza	<= 800 km	5
d4	800 km	< distanza	<= 1000 km	2
d5		distanza	> 1000	0

Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:

$$P(D)_a = (Q_{d1} \cdot 20 + Q_{d2} \cdot 15 + Q_{d3} \cdot 10 + Q_{d4} \cdot 5 + Q_{d5} \cdot 0) / Q_a$$

Dove $P(D)_a$ è il punteggio relativo al criterio D del concorrente a per il lotto x ;

Q_{d1} è la quota parte del conferimento offerto conferita in impianti localizzati nella fascia di distanza d1;

Q_{d2} è la quota parte del conferimento offerto conferita in impianti localizzati nella fascia di distanza d2;

Q_{d3} è la quota parte del conferimento offerto conferita in impianti localizzati nella fascia di distanza d3;

Q_{d4} è la quota parte del conferimento offerto conferita in impianti localizzati nella fascia di distanza d4;

Q_{d5} è la quota parte del conferimento offerto conferita in impianti localizzati nella fascia di distanza d5;

Q_a è il quantitativo totale di conferimento offerto dal concorrente a per il lotto x .

Non è prevista la riparametrazione dei punteggi totali dell'offerta tecnica.

Criterio E. Dotazione parco veicolare

Si tratta di un criterio di tipo quantitativo.

Il concorrente dovrà indicare un numero minimo di mezzi almeno pari a tre, che si impegna ad utilizzare nel corso dello svolgimento del servizio, per ciascun lotto, pena la risoluzione del contratto.

La commissione determinerà per ciascun concorrente, un punteggio pesato applicando la seguente formula:

$$P(a) = \frac{(\sum n_{i<5} \times P_{i<5}) + (\sum n_{i=5} \times P_{i=5}) + (\sum n_{i>5} \times P_{i>5})}{n_{tot}}$$

dove:

- $n_{i<5}$, $n_{i=5}$, $n_{i>5}$ indicano, rispettivamente, il numero dei veicoli messi a disposizione della Stazione Appaltante di classe minore, uguale o maggiore di Euro 5;
- $P_{i<5}$, $P_{i=5}$, $P_{i>5}$ indicano, rispettivamente, il punteggio attribuito alle fasce di veicoli con classe minore, uguale o maggiore di Euro 5, pari, a **4, 6 e 10**;
- $n_{tot} = \sum n_i$

Il punteggio relativo a questo criterio sarà determinato dall'applicazione della seguente formula:

$$P(E)_a = 10 \cdot V(a)$$

Dove

- $P(E)_a$ = punteggio attribuito al concorrente a rispetto al criterio E per il lotto x
- $V(a) = P(a) / P(a)_{max}$
- $P(a)$ = punteggio conseguito dal concorrente (a) , proveniente dalla ponderazione sopra riportata:
- $P(a)_{max}$ = punteggio massimo conseguito dal concorrente (a) .

Criterio F. Ribasso unico percentuale derivante dall'offerta a prezzi unitari

In merito all'offerta economica, invece, si terrà conto del seguente metodo di calcolo:

$$P_{(OFF ECON)} a = 30 \cdot R_{(a)} / R_{max}$$

dove:

$P_{(OFF ECON)} a$ = punteggio offerta economica del concorrente a ;

$R_{(a)}$ = ribasso unico percentuale offerto dall' i -esimo concorrente;

$R_{\max}$ = ribasso unico percentuale massimo offerto.

Il rapporto $R_{(a)}/R_{\max}$ sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore.

Il punteggio totale **Pt** del concorrente *a* per il *lotto x* sarà quindi dato dalla seguente somma:

$$Pt = P(A)_a + P(B)_a + P(C)_a + P(D)_a + P(E)_a + P(OFF ECON)_a$$

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, all'uopo nominato, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale, procederà alla verifica della documentazione e quindi all'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti ai fini della valutazione dell'ammissione degli offerenti alle fasi successive della gara.

Il Seggio di gara preliminarmente procederà con la presa d'atto delle offerte pervenute entro il termine stabilito dal Bando di gara per come ammesse dal Sistema e procederà a:

- a) all'apertura digitale della sezione contenente la documentazione amministrativa;
- b) verificare la corretta sottoscrizione dei documenti con firma digitale;
- c) verificare la presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara e la corretta compilazione degli stessi;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. Essa può anche coincidere con il seggio di gara.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ed adottato tutti i provvedimenti di cui all'art. 29, co. 1, del Codice, la Commissione Giudicatrice, per ogni concorrente e per tutti i lotti al quale partecipa, in una o più sedute, sulla base della documentazione presentata per l'offerta tecnica.

Pertanto, procede all'apertura digitale della sezione contenente la documentazione per verificare:

- la rispondenza della documentazione tecnica, presentata dagli operatori economici, a quanto chiesto dagli atti di gara;

- la verifica della presenza delle caratteristiche essenziali indicate negli atti di gara.

Successivamente, in una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

In caso di violazione delle disposizioni di gara ed in mancanza delle caratteristiche essenziali richieste nel capitolato tecnico, la Commissione dispone l'esclusione dell'operatore economico.

Per la valutazione dell'offerta economica (criterio prezzo), la Commissione Giudicatrice di gara, per tutti i lotti, procede all'acquisizione attraverso il sistema SISGAP, relativo a ciascun lotto, del valore economico offerto da ogni operatore partecipante (ribasso offerto, costi propri per la sicurezza, incidenza costo manodopera). Alla conclusione della suddetta fase, la Commissione giudicatrice attribuirà il Punteggio economico per ogni concorrente, per ogni lotto.

Completata la fase di valutazione tecnica ed economica, per ogni offerta, verrà quindi attribuito il **Punteggio Totale (Pt)**.

In base a tale parametro numerico finale, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, per ciascun lotto verrà stilata una graduatoria che individua l'offerta più vantaggiosa. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, per il collocamento in graduatoria, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nel prosieguo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi

previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97..

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura aperta di cui al presente disciplinare si concluderà con l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore degli operatori economici che abbiano presentato un'offerta valida.

La procedura è distinta in due fasi:

- per ciascun lotto, aggiudicazione e sottoscrizione dell'accordo quadro, con ciascun concorrente collocato in graduatoria sulla base delle condizioni dalle medesime offerte;
- affidamento dei singoli contratti specifici di appalto, derivanti dall'accordo quadro – senza riapertura del confronto competitivo – in relazione alle effettive necessità di trasporto e smaltimento degli scarti di lavorazione, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle ulteriori indicazioni fornite al punto 25.3.

Si fa presente altresì che, in relazione al reale andamento della produzione dei rifiuti e quindi degli scarti di lavorazione, nonché in base ad eventuali variazioni delle performance di processo degli impianti di provenienza, i quantitativi del fabbisogno espresso dall'amministrazione regionale sono solo indicativi e le necessità di trattamento potranno anche non essere continuative. Pertanto nell'ambito del periodo contrattuale, lo svolgimento del servizio di trattamento potrebbe avvenire con interruzioni e successive riprese che saranno tempestivamente comunicate.

25.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice la quale, con tale adempimento, chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 24, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione del medesimo, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione procede, nei confronti di ciascuno dei soggetti ai quali ha deciso di aggiudicare l'accordo, a:

- a) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- b) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d);

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica la procedura** e procede, entro cinque giorni, alle **comunicazioni** di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

Contestualmente la Stazione appaltante procede a:

- a) verificare il possesso dei requisiti generali previsti al punto 6 del disciplinare;
- d) richiedere i documenti necessari alla prova del possesso dei requisiti speciali previsti al punto 7 del disciplinare. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

- b) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
- c) richiedere ogni ulteriore documentazione dovesse essere richiesta a comprova dei requisiti dichiarati.

L'Amministrazione procede tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. In caso di esito negativo delle verifiche ovvero di mancata comprova dei requisiti da parte di un concorrente l'Amministrazione procederà, nei confronti del medesimo, alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari in proporzione al valore dell'affidamento disposto.

25.2 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula dell'accordo quadro è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia (d.lgs. 159/2011) disposte sugli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dall'accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

L'aggiudicatario deposita prima della sottoscrizione dell'accordo quadro **la garanzia definitiva** da calcolare sull'effettivo importo dell'accordo col medesimo stipulato, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario generale della Comunità d'ambito (ossia il segretario generale del Comune di Reggio Calabria), che svolge il ruolo di Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'accordo.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Comunità d'ambito che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

25.3 INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI D'APPALTO

L'amministrazione giudicatrice procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria stilata per ciascun lotto.

L'amministrazione giudicatrice, nei limiti strettamente necessari, si riserva di conferire gli scarti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare sopravvenute esigenze di ordine e sicurezza.

L'amministrazione giudicatrice si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità di mezzi, personale e impianti con i quali saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, anche avvalendosi di altri enti ed organismi di controllo.

Stipula ed esecuzione dei singoli contratti specifici d'appalto

I singoli contratti di appalto sono stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore:

- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta copia conforme della copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, ove non già in possesso dell'Amministrazione;
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (art. 105, comma 3, lett. *c-bis*) del Codice).
- prima dell'inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, (art. 105, comma 2, del Codice).

Sostituzione degli impianti.

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Stazione appaltante delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più impianti per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelli proposti in sostituzione siano dotati di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Stazione appaltante valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicato il nuovo impianto proposto in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di uno o più impianti per i quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione degli stessi, previa autorizzazione della stazione appaltante che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. In tali casi l'onere del trasferimento dei rifiuti è a carico del gestore.

26. ULTERIORI INFORMAZIONI.

- a) Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente Avviso.
- b) La proposta di aggiudicazione vincola l'aggiudicatario per il periodo di 180 giorni, ma non l'amministrazione aggiudicatrice che si riserva anche di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto senza che, in tale evenienza, i soggetti inviati possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
- c) L'amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì la facoltà di interrompere e/o revocare la presente procedura e di non procedere all'aggiudicazione nonché alla successiva stipula del contratto, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.
- d) L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affidatario, interpellare gli altri operatori economici in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta; ciò vale anche nel caso di mancata accettazione dell'aggiudicazione.
- e) Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
- f) L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di disporre l'esecuzione d'urgenza sotto riserve di legge di cui all'art. 32 co. 8 del d.lgs. 50/2016, nelle more della stipula del disciplinare di incarico, che avverrà decorso il termine dilatorio di 35 gg., ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
- g) Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito dell'ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

- h) Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara si fa esplicito rinvio al D.lgs. 50/2016 per le parti applicabili.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Calabria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile della Procedura
Ing. Vincenzo De Matteis